



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 GIUGNO 2022, N. 1031

Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo del piccione (*Columba livia* forma domestica) per la stagione venatoria 2022/2023 2

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 GIUGNO 2022, N. 1032

Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo dello storno (*Sturnus vulgaris*) per la stagione venatoria 2022/2023 24

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 GIUGNO 2022, N. 1031

Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo del piccione (Columba livia forma domestica) per la stagione venatoria 2022/2023

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- che le problematiche connesse ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole rivestono particolare rilevanza in Emilia-Romagna, data la preponderante economia agricola che caratterizza il territorio regionale e la ricchezza delle presenze faunistiche ampiamente biodiversificate;
- che l'entità dei suddetti danni - ed in particolare di quelli ascrivibili ad avifauna protetta, tra cui figurano alcune specie di passeriformi e di uccelli ittiofagi - è tale da determinare importanti situazioni di sofferenza a carico delle colture agricole specializzate, assai diffuse sul territorio, e degli allevamenti ittici;

Viste in proposito:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 9, paragrafo 1, lettera a), in base al quale è consentito derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette, al fine di prevenire gravi danni dalle stesse arrecati alle produzioni agricole;
- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura del febbraio 2008;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 19 bis, nella parte in cui prevede:
 - al comma 1, che le Regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe, in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima, alle prescrizioni dell'art. 9 ed ai principi ed alle finalità degli artt. 1 e 2 della Direttiva 2009/147/CE;
 - ai commi 4 e 5, che, nell'esercizio delle deroghe di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera a) della predetta Direttiva, le Regioni provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente e

della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con atto amministrativo pubblicato sul Bollettino Ufficiale almeno 60 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'attività di prelievo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati, sentito l'ISPRA;

Vista, inoltre, la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e successive modifiche e integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56, ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie, di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 e successive modifiche e integrazioni, ha imposto una revisione dell'intero articolato della Legge Regionale n. 8/1994 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE" ed in particolare l'art. 58, con il quale viene abrogata la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3;


Richiamata la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8, ed in particolare l'art. 54 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe", come da ultimo sostituito dall'art. 48 della predetta Legge Regionale n. 1/2016, il quale stabilisce che:

- è consentito svolgere attività venatoria in deroga al divieto di prelievo previsto dalla citata Direttiva 2009/147/CE secondo quanto stabilito dal sopra richiamato art. 19 bis della Legge n. 157/1992;
- la deroga è un provvedimento di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottato caso per caso ed in base all'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'art. 9 della predetta Direttiva;
- la Giunta regionale, dando attuazione alla predetta Direttiva 2009/147/CE e previo parere dell'ISPRA, a seguito di una analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni relative alle colture danneggiate da ogni singola specie, all'importo dei danni accertati nell'anno precedente, alla localizzazione dei danni, al periodo di concentrazione dei medesimi ed all'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo, autorizza il prelievo venatorio in regime di deroga indicando:
 - a) le specie che formano oggetto di prelievo;
 - b) i mezzi di prelievo autorizzati;
 - c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato;
 - d) il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili;
 - e) i soggetti abilitati al prelievo;
 - f) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
 - g) i controlli che saranno effettuati;

Richiamato altresì l'art. 17 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994 recante disposizioni relative ai "Danni alle attività agricole";

Vista la propria deliberazione n. 364 del 12 marzo 2018 "L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000 - Criteri per la concessione di contributi per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per sistemi di prevenzione", approvata in conformità a quanto previsto dagli Orientamenti dell'Unione Europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/1) (SA.48094-2017/N), così come modificata dalla deliberazione n. 592 del 15 aprile 2019 (SA. 53390/2019);

Dato atto che la specie piccione risulta essere, tra quelle non cacciabili in regime ordinario, una delle specie maggiormente responsabile di danni all'agricoltura, come si evince dal grafico seguente, che rappresenta, per ogni anno del periodo 2017-2021, l'incidenza dei danni provocati dalle specie risultate più problematiche (rapportato a 100 l'importo dei danni totale riscontrato in ciascun anno);

DANNI PROVOCATI DALLE SPECIE PIU' PROBLEMATICHE (IN €)

Atteso che le rilevazioni e le valutazioni sui danni sono state effettuate da tecnici regionali specializzati, anche attraverso specifici percorsi formativi organizzati dalla Regione, al fine di standardizzare sia le modalità di stima dei danni sia la riconducibilità degli stessi alle diverse specie, ma che, tuttavia, il danno finanziario subito dalle imprese agricole è difficilmente quantificabile nel suo preciso ammontare, in quanto la parte risarcibile è quella riferita solo al valore del prodotto in pianta, molto inferiore al valore del prodotto trasformato e, quindi, del mancato reddito;

Richiamato il "Piano quinquennale di contenimento dei danni provocati dal colombo o piccione di città", approvato, ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157/1992, con propria deliberazione n. 110 del 31 gennaio 2018 e modificato con propria deliberazione n. 205 del 16 marzo 2020, i cui risultati riferiti al periodo 2016-2020 sono riportati nella tabella seguente:

PRELIEVI DI CUI ALL'ART. 19, LEGGE N. 157/1992 (PERIODO 2016-2020)

SPECIE/ ANNI	2016	2017	2018	2019	2020
PICCIONE	79.047	105.587	79.561	70.250	93.399


Dato atto, inoltre, che sulla specie viene effettuato anche un prelievo in deroga ai sensi dell'art. 19 bis della Legge n. 157/1992, i cui risultati riferiti all'ultimo quinquennio sono riportati nella tabella seguente:

PRELIEVI DI CUI ALL'ART. 19 BIS, LEGGE N. 157/1992 (PERIODO 2017-2021)

SPECIE/ ANNI	2017	2018	2019	2020	2021
PICCIONE	15.330	16.043	9.506	14.509	12.002

Preso atto da ultimo che, ai fini della prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, nel corso degli anni dal 2016 al 2021, sono stati messi a disposizione oltre 4.000.000,00 di euro per interventi specifici sul territorio di carattere preventivo-dissuasorio, una parte dei quali destinati alla prevenzione dei danni da piccione benchè la loro efficacia, così come indicato anche da ISPRA nel proprio parere sul "Piano di controllo", sia estremamente limitata nel tempo;

Rilevato che negli ultimi cinque anni l'incidenza percentuale dei danni da piccione sul totale dei danni, dopo una diminuzione determinata anche dall'azione combinata dei prelievi previsti dagli articoli 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992, risulta essere nuovamente in crescita anche a causa delle restrizioni connesse all'emergenza sanitaria da COVID-19, come evidenziato dal grafico seguente:



Considerato che il Settore Attività faunistico-venatorie e Sviluppo della pesca ha effettuato un'attenta valutazione dei dati disponibili, così come prevede la normativa vigente in materia di "deroghe" al regime di protezione, particolarmente incentrata sulle ragioni che hanno determinato i danni evidenziati, al fine di individuare e modulare in modo più incisivo tempi, luoghi e modalità di prelievo, le cui risultanze sono sinteticamente riassunte nelle tabelle di seguito riportate:

COLTURE DANNEGGIATE (PERIODO 2017-2021)

PROVINCE	COLTURE
BOLOGNA	Barbabietole, Ceci, Favino, Girasole, Grano, Mais, Orzo, Piselli, Soia, Sorgo
FERRARA	Barbabietole, Girasole, Grano, Mais, Piselli, Riso, Soia, Sorgo, Spinacio
FORLI'-CESENA	Cavoli, Ceci, Girasole, Grano, Mais, Piselli, Zucca
MODENA	Ceci, Girasole, Grano, Piselli, Riso, Soia
PARMA	Girasole, Grano, Mais, Soia
PIACENZA	Girasole, Mais, Piselli
RAVENNA	Ceci, Girasole, Soia,
REGGIO EMILIA	Girasole, Grano, Mais, Soia
RIMINI	Girasole, Grano, Piselli

METODI PREVENTIVI DI DISSUAZIONE (PERIODO 2017-2021)

SPECIE: PICCIONE	
Luogo:	Nella maggioranza delle aziende agricole ove possibile utilizzare mezzi di prevenzione.
Metodi:	<ul style="list-style-type: none"> - nastri olografici riflettenti - specchietti - reti di protezione - sagome di falco - palloni predator - sistemi vocali di allontanamento (distress call) - ultrasuoni - detonatori temporizzati (cannoncini a gas) - radio costantemente accese - dissuasori ottici - copertura con reti simil antigrandine - palloni ad elio <p>Più metodi contemporaneamente, cambiando spesso posizione e alternandoli nel tempo.</p>
Esiti:	<p>L'efficacia si esaurisce rapidamente dando origine a forme di assuefazione basata sulla mancanza di esperienze negative successive all'allarme.</p> <p>Nonostante la messa in opera di metodi di prevenzione e l'eventuale attuazione del piano di controllo numerico, il livello dei danni resta rilevante. Ciò dimostra l'indisponibilità di soluzioni alternative al prelievo e la necessità di attuarlo in quanto unico ulteriore strumento efficace al fine della sostanziale riduzione dei danni.</p>

Preso atto del gravissimo impatto della specie piccione sulle produzioni agricole nonostante l'adozione di importanti misure preventive e gestionali attuate negli ultimi anni;

Considerato che le pratiche colturali si sono modificate nel tempo, evolvendo dalle tradizionali lavorazioni del suolo alla semina "su sodo" che non prevede l'interramento delle stoppie, e che, pertanto, per tutelare le successive semine occorre intervenire anche sulle stoppie che sono ancora frequentate dai piccioni;

Ritenuto che, nelle more dell'adozione delle linee guida ministeriali previste dalla Legge n. 157/1992 e in attuazione

del richiamato art. 54 della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, sussista l'esigenza, a fronte di documentate situazioni di danno alle colture agricole, di consentire, anche per la presente stagione venatoria, forme di prelievo in deroga della specie piccione allo scopo di limitarne l'impatto sulle attività agricole;

Atteso che il provvedimento di caccia in deroga si aggiunge alle attività previste dal Piano di controllo sulla specie in oggetto al fine di ridurre i danni all'agricoltura;

Ritenuto - nel quadro dei presupposti e dei principi definiti dalla Direttiva 2009/147/CE ed in attuazione delle previsioni delle leggi statali e regionali sopra citate - di approvare il prelievo in deroga della specie piccione, definendone tempi, luoghi, modalità e limiti;

Dato atto che la delimitazione delle aree territoriali su cui intervenire mediante l'attuazione di prelievi di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 è rapportata - oltre che ai danni verificatisi negli anni precedenti - anche alla consistente presenza, nelle aree medesime, di coltivazioni ad alto reddito, suscettibili di gravi danni;

Considerato che il metodo di prelievo autorizzato e le caratteristiche della specie obiettivo sono tali da garantire la necessaria selettività e limitare, in maniera sostanziale, i rischi per altre specie;

Considerato, altresì:

- che il piccione è presente in modo diffuso in tutto il territorio rurale e urbano, sfrutta gli edifici per il riposo notturno e la nidificazione e le limitrofe aree rurali per l'alimentazione (voli di foraggiamento), utilizza sia i campi seminati che le colture prossime al raccolto;
- che un'analisi dettagliata delle aree territoriali in cui si sono verificati danni da piccione negli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, associata all'analisi delle colture danneggiate ed alla distribuzione temporale dei danni fornisce elementi previsionali tali da individuare, con sufficiente ragionevolezza, quali saranno i Comuni presumibilmente interessati da danni, secondo quanto, peraltro, indicato dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", in cui, al punto 3.5.11, viene richiamata, in assenza di un danno visibile, la necessità di far riferimento all'esperienza passata per

dimostrare la sussistenza di forti probabilità che il danno si verifichi in caso di inerzia;

Attesa, pertanto, la necessità di adottare - così come peraltro previsto anche dalla citata "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" e, precisamente, al punto 3.5.15 - differenziate metodologie di intervento;

Richiamata, inoltre, la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III Penale, n. 2598 del 25 gennaio 2004, che definisce il colombo di città o piccione torraio "Animale selvatico", in quanto vive in stato di libertà naturale nel territorio nazionale;

Richiamata, altresì, la nota ISPRA prot. n. 48276 del 18 dicembre 2012 pervenuta al Servizio Veterinario e igiene degli alimenti della Regione Emilia-Romagna, nella quale, oltre a ribadire che il piccione di città è considerato "Animale selvatico", si sottolinea:

- che il piccione continua ad avere incrementi importanti delle presenze e della distribuzione su ampie porzioni del territorio, grazie anche all'elevato potenziale biotico proprio di questa specie;
- che in media una coppia di colombi si riproduce circa 5-6 volte all'anno, generando in media dai 3 ai 5 nuovi nati all'anno, determinando, nel caso di un 50% di soggetti riproduttori, un tasso di incremento annuo della popolazione pari al 150%;

Ritenuto pertanto - alla luce dell'ampio quadro di analisi, dati e valutazioni sopra illustrati e temperandoli con le esigenze di conservazione delle specie e di tutela delle produzioni agricole - che sussista la necessità di consentire il prelievo in deroga del piccione, secondo specifiche circostanze di tempo e di luogo individuate, al fine di ottenere un'effettiva riduzione dei danni arrecati, allontanando tali specie dalle aree sensibili e rafforzando l'effetto deterrente prodotto da altri sistemi di dissuasione;

Ritenuto, tuttavia, di limitare il prelievo del piccione, in relazione alle specifiche colture suscettibili di gravi danni da parte delle suddette specie, alle seguenti condizioni:

- esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 150 metri) di colture da seme prossime alla raccolta, di coltivazioni di cereali autunno-vernini, di colture proteo oleaginose a semina autunnale o in presenza

di stoppie nell'intero territorio regionale, da appostamento fisso e temporaneo per un numero massimo giornaliero e stagionale di 30 e 200 capi per operatore, ammettendo l'uso come richiami di stampi anche in penna, i quali limitano il loro raggio d'azione a non più di 200 metri dal cacciatore, intervenendo su piccioni già in avvicinamento o in alimentazione sulle aree oggetto del controllo in deroga con l'esclusione di richiami vivi;

Dato atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, con nota prot. n. 0317111.U del 30 marzo 2022, ha richiesto il preventivo parere all'ISPRA;

Acquisito agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie e Sviluppo della pesca con prot. n. 0509108.E del 30 maggio 2022 il parere favorevole dell'ISPRA ai piani di contenimento dei danni provocati dal piccione per l'anno 2022, purchè vengano rispettate le seguenti condizioni e ferme restando le prescrizioni e valutazioni previste da eventuali VINCA e strumenti gestionali simili:

- il numero massimo dei capi di piccione abbattibili in tutto il territorio di competenza non dovrà superare le 20.000 unità;
- l'intervento dovrà esplicarsi entro un margine di 100 metri dai confini degli appezzamenti;

Valutato non opportuno limitare il prelievo entro un margine di 100 metri dal perimetro delle colture come richiesto da ISPRA, in quanto, prevedendo una distanza massima pari a 150 metri, limite di distanza previsto dall'art. 21, comma 1, lett. f) della Legge n. 157/1992 per i fucili con canna ad anima liscia, si ottiene una maggiore flessibilità di adattamento alle situazioni topografiche locali per meglio sfruttare le possibilità dissuasive dell'intervento in condizioni di sicurezza;

Precisato che:

- l'obbligo di monitorare l'andamento dei prelievi durante il loro svolgimento per non superare il carniere totale consentito sarà soddisfatto dalla Regione Emilia-Romagna tramite l'utilizzo del servizio web "Gestione caccia in deroga" disponibile a tutti i cacciatori regionali per la registrazione degli abbattimenti che consentirà una valutazione in tempo reale del numero di capi prelevati;
- si prevede di attivare un ulteriore controllo a campione sui capi prelevati, da effettuarsi entro il 15 ottobre, le cui modalità verranno definite con determinazione del

Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie e Sviluppo della pesca;

Rilevata, quindi, la necessità di procedere con l'approvazione del piano di contenimento dei danni provocati da piccione, come riportato all'Allegato 1 del presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo, recependo le prescrizioni di ISPRA, salvo quanto più sopra specificato;

Ritenuto infine di autorizzare l'uso dei mezzi di prelievo di cui all'art. 13, comma 1, della Legge n. 157/1992, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche;

Dato atto che, in esecuzione di quanto richiesto dall'art. 9, paragrafo 2 della Direttiva 2009/147/CE, la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte sulla base dei mezzi e delle limitazioni individuate con la presente deliberazione;

Dato atto, inoltre, dell'esito positivo della valutazione d'incidenza espresso dal Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane con nota prot. n.0492653.I del 24 maggio 2022, a seguito dell'espletamento della procedura di prevalutazione di incidenza di cui all'art. 5 della Legge Regionale n. 7/2004, in attuazione dell'art. 5, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

Richiamata, da ultimo, la propria deliberazione n. 697 del 4 maggio 2022, con la quale è stato approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2022-2023;

Visti, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato avente ad oggetto "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista, altresì, la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'art. 37 comma 4;

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 324 del 7 marzo 2022 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale";
- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di autorizzare, al fine di prevenire i danni alle coltivazioni agricole, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva 2009/147/CE e per le motivazioni ampiamente esposte in premessa, i prelievi della specie piccione - di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 - nelle stesse giornate e negli stessi orari previsti per l'esercizio venatorio e secondo periodi, luoghi e modalità specificatamente indicati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di autorizzare, per il suddetto prelievo, l'uso dei mezzi di cui all'art. 13, comma 1 della Legge n. 157/1992, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche;
3. di consentire l'uso di richiami anche in penna con esclusione dei richiami vivi;
4. di stabilire, inoltre, che i cacciatori utilizzino il servizio regionale web "Gestione caccia in deroga" per registrare l'attività di caccia in deroga e gli abbattimenti, comunicando il numero di capi abbattuti per ciascuna giornata di caccia secondo le modalità contenute nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, collegandosi al seguente link: <https://agri.regione.emilia-romagna.it/ofv/gestinter/loginForm.html>;
5. di prevedere un ulteriore controllo a campione sui capi prelevati da effettuarsi entro il 15 ottobre le cui modalità verranno definite con determinazione del Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie e Sviluppo della pesca;
6. di prevedere, altresì, la possibilità di sospendere il prelievo in deroga della specie piccione, oggetto del presente atto deliberativo, qualora si possa presumere il superamento del tetto limite di prelievo anteriormente alla data del 30 gennaio 2023;
7. di prevedere, inoltre, la possibilità di sospendere il prelievo in deroga della specie piccione, autorizzata con il presente atto, su richiesta dell'ISPRA, qualora siano accertate gravi diminuzioni della consistenza numerica;
8. di dare atto:
 - che il presente provvedimento è assunto nelle more dell'adozione delle linee guida ministeriali di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 e che si provvederà agli eventuali opportuni adeguamenti in relazione a provvedimenti/prescrizioni/indicazioni emanati a livello nazionale;
 - che la vigilanza è esercitata ai sensi dell'art. 27, della Legge n. 157/1992 e degli artt. 58 e 59 della Legge Regionale n. 8/1994, nonché dell'art. 40, comma 1, della Legge Regionale n. 13/2015;
 - che la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9, paragrafo 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate;

9. di stabilire che eventuali modifiche ed integrazioni dovute a meri errori materiali o a modificazioni del tetto massimo del carriera siano disposte con determinazione del Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie e Sviluppo della pesca;
10. di dare atto, inoltre, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
11. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

All. 1 parte integrante**PRELIEVO DI CUI ALL'ART. 19 BIS, LEGGE n. 157/1992**

SPECIE: PICCIONE (*Columba livia* varietà domestica)

STAGIONE VENATORIA 2022/2023

MOTIVAZIONE DELLA DEROGA: per prevenire gravi danni a colture da seme prossime alla raccolta, a coltivazioni di cereali autunno-vernini, a colture proteo oleaginose a semina autunnale.

MEZZI, IMPIANTI O METODI DI CATTURA O DI UCCISIONE AUTORIZZATI: l'uso dei mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche. È consentito l'uso di richiami anche in penna con esclusione dei richiami vivi.

PERIODO DI APPLICAZIONE: nei giorni 1, 4, 8, 11 e 15 settembre 2022 e dalla terza domenica di settembre fino al 30 gennaio 2023 nel rispetto dei limiti previsti dal calendario venatorio regionale.

LIMITI QUANTITATIVI: prelievo da appostamento fisso e temporaneo (capanno prefabbricato) per un numero massimo giornaliero e stagionale di 30 e 200 capi per operatore, per un prelievo complessivo stagionale regionale di 20.000 capi.

CONDIZIONI DI RISCHIO: la popolazione di piccione ha raggiunto dimensioni tali da rendere più difficoltosa la gestione della coesistenza tra l'uomo ed il colombo di città. L'ampia dispersione della specie nelle campagne determina forti danni a carico di alcune produzioni agricole. Le cifre inerenti agli aspetti economici attribuiti al Colombo di città, nel corso dell'anno 2021, su coltivazioni agrarie nelle diverse realtà provinciali rappresentano, inoltre, con buona

probabilità, dati solo parziali e non rappresentativi della dimensione complessiva della problematica, che comporta una serie crescente di costi relativi alla prevenzione ed al risarcimento dei danni.

I colombi che si disperdono quotidianamente nelle campagne per voli di foraggiamento trovano, in gran parte, siti di nidificazione negli edifici dei centri urbani e costituiscono, perciò, una crescente fonte di problematiche che riguardano aspetti differenti della vita cittadina e, più in generale, della convivenza uomo/animale con implicazioni di natura igienico-sanitaria e di danno al patrimonio artistico-monumentale. Non sono, inoltre, da trascurare gli aspetti economici anche negli ambiti urbani quali, ad esempio, i costi imputabili alle attività di cattura e soppressione e/o di somministrazione di sostanze ad azione antifecondativa, piuttosto che il posizionamento di reti protettive o sistemi meccanici o elettrici di esclusione della posa su edifici monumentali, scuole, luoghi di cura e di degenza.

Stante la situazione sopra rappresentata e visto lo status ecologico (entità faunistica che ha conosciuto un'importante crescita distributiva e delle consistenze numeriche) e normativo (specie ricompresa tra la fauna selvatica) proprio del Colombo di città, si ritiene che abbattere un numero limitato di capi nelle immediate vicinanze delle coltivazioni a rischio sia un metodo efficace ed accettabile di limitazione del danno, che rafforza l'effetto deterrente dei mezzi di dissuasione incruenti che, come è noto, perdono la loro efficacia dopo breve tempo.

Il metodo di prelievo autorizzato e le caratteristiche della specie sono tali da garantire la necessaria selettività e da limitare in maniera sostanziale i rischi per altre specie.

AUTORITA' ABILITATA A DICHIARARE CHE LE CONDIZIONI STABILITE SONO SODDISFATTE: ai sensi della legislazione nazionale e regionale, la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9, comma 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate.

CONTROLLI: la Regione Emilia-Romagna ha attivato un servizio web "Gestione caccia in deroga" al quale i cacciatori dovranno connettersi per registrare l'attività di caccia in deroga e

gli abbattimenti, comunicando il numero di capi abbattuti per ciascuna giornata di caccia. Tale servizio è disponibile dal 1° settembre 2022 collegandosi al seguente link:

<https://agri.regione.emilia-romagna.it/ofv/gestinter/loginForm.html>

L'accesso sarà possibile attraverso le credenziali personali costituite da id utente (codice cacciatore, assegnato univocamente dalla banca dati regionale e riportato sul tesserino venatorio) e password.

L'accesso al sistema è previsto per tutti i cacciatori residenti nella Regione Emilia-Romagna.

Una volta eseguito l'accesso, sarà necessario compilare i campi richiesti dalle maschere dell'attività di caccia, segnalando, al termine, il numero di capi abbattuti in ciascuna giornata. Tale servizio consentirà quindi di conoscere, in tempo reale, il numero di abbattimenti e di seguirne la progressione per garantire il rispetto del carniere totale previsto.

In caso di mancato inserimento giornaliero dei capi abbattuti all'interno del portale sarà applicata la sanzione di cui alla Legge Regionale n. 8/1994, art. 61, comma 2.

Si prevede inoltre un controllo a campione sui capi rendicontati, da effettuarsi entro il 15 ottobre, le cui modalità verranno definite in apposita determinazione del Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie e Sviluppo della pesca.

Il prelievo in deroga della specie piccione verrà sospeso qualora si possa presumere il superamento del tetto limite di prelievo anteriormente alla data del 30 gennaio 2023.

E' altresì prevista la possibilità di sospendere il prelievo su richiesta dell'ISPRA, qualora siano accertate gravi diminuzioni della consistenza numerica della specie.

In caso di mancato inserimento giornaliero dei capi abbattuti all'interno del portale sarà applicata la sanzione di cui alla Legge Regionale n. 8/1994, art. 61, comma 2.

SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC regionali o alle zone di pre-parco del Delta del Po, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria negli ATC regionali

e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

LUOGO DI APPLICAZIONE: l'intervento interessa i sottoindicati Comuni, suddivisi per Provincia, in cui sono stati accertati danni nelle annualità precedenti (2017-2021), nonché i Comuni dove insistono colture potenzialmente danneggiabili, stante l'impossibilità oggettiva di utilizzare a priori la stretta delimitazione territoriale del confine comunale per circoscrivere le zone. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 150 metri dal confine) degli appezzamenti in cui sono presenti colture da seme prossime alla raccolta, coltivazioni di cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose a semina autunnale e stoppie.

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA: nel territorio ricompreso nei comuni di: Anzola, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castelguelfo, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castenaso, Crevalcore, Dozza, Galliera, Granarolo, Imola, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Monte San Pietro, Mordano, Ozzano, Pianoro, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa.

PROVINCIA DI FERRARA: nel territorio ricompreso nei comuni di: Argenta, Bondeno, Codigoro, Comacchio, Cento, Copparo, Ferrara, Fiscaglia, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Mesola, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Riva del Po, Terre del Reno, Tresignana, Vigarano Mainarda, Voghiera.

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA: nel territorio ricompreso nei comuni di: Bagno di Romagna, Bertinoro, Castrocara Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano,

Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone.

PROVINCIA DI MODENA: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia, Finale Emilia, Fiorano, Formigine, Maranello, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi, Ravarino, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Soliera, Spilamberto, Vignola.

PROVINCIA DI PARMA: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Busseto, Collecchio, Colorno, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Medesano, Montechiarugolo, Noceto, Parma, Polesine Zibello, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa Trecasali, Soragna, Sorbolo Mezzani, Torrile, Traversetolo.

PROVINCIA DI PIACENZA: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Agazzano, Alseno, Besenzone, Borgonuovo Val Tidone, Cadeo, Caorso, Calendasco, Caminata, Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Castel San Giovanni, Castelvetro Piacentino, Cortemaggiore, Fiorenzuola d'Arda, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Monticelli d'Ongina, Nibbiano, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, Podenzano, Ponte dell'Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, S. Giorgio Piacentino, S. Pietro in Cerro, Sarmato, Travo, Vigolzone, Villanova sull'Arda, Vernasca, Ziano Piacentino.

PROVINCIA DI RAVENNA: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella esclusa la zona a sud della strada n. 63 di Valletta-Zattaglia e la strada Comunale per Monte Visano fino al confine con Forlì-Cesena, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Albinea, Bagnolo in Piano, Bibbiano, Boretto, Brescello, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Casalgrande, Castelnuovo di Sotto, Cavriago, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Montecchio Emilia, Novellara, Poviglio, Quattro Castella, Reggio Emilia, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, Scandiano.

PROVINCIA DI RIMINI: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Maiolo, Misano Adriatico, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Monte Colombo, Morciano di Romagna, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, Rimini, Riccione, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Leo, Sant'Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, Talamello, Verucchio con divieto di caccia a mare della Statale 16 Adriatica.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 GIUGNO 2022, N. 1032

Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo dello storno (*Sturnus vulgaris*) per la stagione venatoria 2022/2023**LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Premesso:

- che le problematiche connesse ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole rivestono particolare rilevanza in Emilia-Romagna, data la preponderante economia agricola che caratterizza il territorio regionale e la ricchezza delle presenze faunistiche ampiamente biodiversificate;
- che l'entità dei suddetti danni - ed in particolare di quelli ascrivibili ad avifauna protetta, tra cui figurano alcune specie di passeriformi e di uccelli ittiofagi - è tale da determinare importanti situazioni di sofferenza a carico delle colture agricole specializzate, assai diffuse sul territorio, e degli allevamenti ittici;

Viste in proposito:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 9, paragrafo 1, lettera a), in base al quale è consentito derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette, al fine di prevenire gravi danni dalle stesse arrecati alle produzioni agricole;
- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura del febbraio 2008;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 19 bis, nella parte in cui prevede:
 - al comma 1, che le Regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe, in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima, alle prescrizioni dell'art. 9 ed ai principi ed alle finalità degli artt. 1 e 2 della Direttiva 2009/147/CE;
 - ai commi 4 e 5, che, nell'esercizio delle deroghe di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera a) della predetta Direttiva, le Regioni provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto

con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con atto amministrativo pubblicato sul Bollettino Ufficiale almeno 60 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'attività di prelievo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati, sentito l'ISPRA;

Vista, inoltre, la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e successive modifiche e integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56, ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie, di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 e successive modifiche e integrazioni, ha imposto una revisione dell'intero articolato della Legge Regionale n. 8/1994 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3

"Disciplina dell'esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE" ed in particolare l'art. 58, con il quale viene abrogata la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3;

Richiamata la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8, ed in particolare l'art. 54 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe", come da ultimo sostituito dall'art. 48 della predetta Legge Regionale n. 1/2016, il quale stabilisce che:

- è consentito svolgere attività venatoria in deroga al divieto di prelievo previsto dalla citata Direttiva 2009/147/CE secondo quanto stabilito dal sopra richiamato art. 19 bis della Legge n. 157/1992;
- la deroga è un provvedimento di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottato caso per caso ed in base all'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'art. 9 della predetta Direttiva;
- la Giunta regionale, dando attuazione alla predetta Direttiva 2009/147/CE e previo parere dell'ISPRA, a seguito di una analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni relative alle colture danneggiate da ogni singola specie, all'importo dei danni accertati nell'anno precedente, alla localizzazione dei danni, al periodo di concentrazione dei medesimi ed all'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo, autorizza il prelievo venatorio in regime di deroga indicando:
 - a) le specie che formano oggetto di prelievo;
 - b) i mezzi di prelievo autorizzati;
 - c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato;
 - d) il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili;
 - e) i soggetti abilitati al prelievo;
 - f) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
 - g) i controlli che saranno effettuati;


Richiamato altresì l'art. 17 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994 recante disposizioni relative ai "Danni alle attività agricole";

Vista la propria deliberazione n. 364 del 12 marzo 2018 "L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000 - Criteri per la concessione di contributi per danni da fauna selvatica alle produzioni

agricole e per sistemi di prevenzione", approvata in conformità a quanto previsto dagli Orientamenti dell'Unione Europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/1) (SA.48094-2017/N), così come modificata dalla deliberazione n. 592 del 15 aprile 2019 (SA. 53390/2019);

Dato atto che la specie storno risulta essere, tra quelle non cacciabili in regime ordinario, una delle specie maggiormente responsabile di danni all'agricoltura come si evince dal grafico seguente, che rappresenta, per ogni anno del periodo 2017-2021, l'incidenza dei danni provocati dalle specie risultate più problematiche (rapportato a 100 l'importo dei danni totale riscontrato in ciascun anno):

DANNI PROVOCATI DALLE SPECIE PIU' PROBLEMATICHE (IN €)



Atteso che le rilevazioni e le valutazioni sui danni vengono effettuate da tecnici regionali specializzati anche attraverso specifici percorsi formativi organizzati dalla Regione al fine di standardizzare sia le modalità di stima dei danni sia la riconducibilità degli stessi alle diverse specie, ma che, tuttavia, il danno finanziario subito dalle imprese agricole è difficilmente quantificabile nel suo preciso

ammontare, in quanto la parte risarcibile è quella riferita solo al valore del prodotto in pianta, molto inferiore al valore del prodotto trasformato e, quindi, del mancato reddito;

Richiamato il "Piano quinquennale di controllo dello storno (*sturnus vulgaris*)" approvato, ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157/1992, con propria deliberazione n. 722 del 14 maggio 2018, i cui risultati riferiti al periodo 2017-2021 sono riportati nella tabella seguente:

PRELIEVI DI CUI ALL'ART. 19 LEGGE N. 157/1992 (PERIODO 2017-2021)

SPECIE/ ANNI	2017	2018	2019	2020	2021
STORNO	18.248	13.485	11.351	19.395	12.211

Richiamata inoltre la nota prot. n. 0418334.E del 28 aprile 2022, con la quale ISPRA ha espresso parere favorevole al proseguimento, per l'annualità 2022, del soprarichiamato piano quinquennale, i cui contingenti numerici sono stati definiti con deliberazione n. 758 del 16 maggio 2022;

Dato atto, inoltre, che sulla specie storno è stato effettuato, anche per le passate stagioni venatorie, un prelievo in deroga ai sensi dell'art. 19 bis della Legge n. 157/1992, i cui risultati riferiti al periodo 2017-2021 sono riportati nella tabella seguente:


PRELIEVI DI CUI ALL'ART. 19 BIS LEGGE N. 157/1992 (PERIODO 2017-2021)

SPECIE/ ANNI	2017	2018	2019	2020	2021
STORNO	45.234	40.250	25.718	35.823	33.134


Preso atto da ultimo che, ai fini della prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nel corso degli anni dal 2016 al 2021, sono stati messi a disposizione oltre 4.000.000,00 di euro per interventi specifici sul territorio di carattere preventivo-dissuasorio, una parte dei quali destinati alla prevenzione dei danni da

storno benchè la loro efficacia, così come indicato anche da ISPRA nel proprio parere sul "Piano di controllo", sia estremamente limitata nel tempo;

Rilevato che negli ultimi cinque anni l'incidenza percentuale dei danni da storno sul totale dei danni, dopo una diminuzione determinata anche dall'azione combinata dei prelievi previsti agli articoli 19 e 19 bis della Legge n. 157/92, risulta essere nuovamente in crescita nell'anno 2021 anche a causa delle restrizioni connesse all'emergenza sanitaria da COVID-19, come evidenziato dal grafico seguente:



Preso atto tuttavia che l'attivazione di un prelievo in deroga mirato per la specie, attuato in ottica preventiva e del contenimento dei danni arrecati alle coltivazioni, ha contribuito, soprattutto in quelle realtà - quali Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini - in cui l'azione di dissuasione è stata più intensa ed efficace, a limitare i danni alle produzioni agricole, come evidenziato dal grafico successivo riportante i danni causati dallo Storno in periodo autunno-invernale nell'arco del quinquennio 2017-2021:



Considerato che il Settore Attività faunistico-venatorie e Sviluppo della pesca ha effettuato una attenta valutazione, particolarmente incentrata sulle ragioni che hanno determinato i danni evidenziati, al fine di individuare e modulare, in modo più incisivo, tempi, luoghi e modalità di prelievo, laddove se ne possa diminuire l'incidenza, in presenza delle condizioni previste dalla normativa comunitaria;

Visti, in particolare, per quanto riguarda la specie storno, i risultati dell'istruttoria analitica compiuta dal Settore Attività faunistico-venatorie e Sviluppo della pesca, schematicamente riassunti nelle tabelle di seguito riportate relative alle colture danneggiate, alla distribuzione temporale dei danni e ai metodi preventivi di dissuasione e di controllo attuati nel periodo 2017-2021:

COLTURE DANNEGGIATE (PERIODO 2017-2021)

PROVINCIA	COLTURA
BOLOGNA	Ciliegie, Elicicoltura, Fragole, Pere, Rape porta seme, Sorgo, Uva,
FERRARA	Ciliegie, Uva
FORLI'-CESENA	Ciliegie, Fichi, Mele, Pere, Pesche, Uva
MODENA	Ciliegie, Pere, Sorgo, Susine, Uva

METODI PREVENTIVI DI DISSUAZIONE UTILIZZATI PER LO STORNO (PERIODO 2017-2021)

Luogo:	Nella maggioranza delle aziende agricole ove possibile utilizzare mezzi di prevenzione.
Metodi:	<ul style="list-style-type: none"> - nastri olografici riflettenti - specchietti - reti di protezione - sagome di falco - palloni predator - sistemi vocali di allontanamento (distress call) - ultrasuoni - detonatori temporizzati (cannoncini a gas) - radio costantemente accese - dissuasori ottici - copertura con reti simil antigrandine - palloni ad elio <p>Più metodi contemporaneamente, cambiando spesso posizione e alternandoli nel tempo.</p>
Esiti:	<p>L'efficacia si esaurisce rapidamente dando origine a forme di assuefazione basata sulla mancanza di esperienze negative successive all'allarme. Le grida di allarme e i richiami dei rapaci sono i migliori sistemi, risultati più efficaci sugli storni nati in loco, tendono comunque sul lungo periodo a produrre un effetto di assuefazione. Vi è poi da considerare che in autunno gli storni migratori tendono a subire meno il disturbo, probabilmente a causa di un più labile legame individuo-territorio.</p> <p>Nonostante la messa in opera di metodi di prevenzione e l'eventuale attuazione del piano di controllo numerico il livello dei danni resta rilevante. Ciò dimostra l'indisponibilità di soluzioni alternative al prelievo e la necessità di attuarlo in quanto unico ulteriore strumento efficace al fine della sostanziale riduzione dei danni.</p>

Ritenuto che - nelle more dell'adozione delle linee guida ministeriali, previste dalla Legge n. 157/1992 ed in attuazione del richiamato art. 54 della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni - sussista l'esigenza, a fronte di documentate situazioni di danno alle colture agricole, anche di pregio, così come puntualmente rilevate a livello locale, di consentire, anche per la presente stagione venatoria, forme di prelievo in deroga per la specie storno, allo scopo di limitare l'incidenza dei danni alle attività agricole, applicando la disciplina vigente;

Atteso che il provvedimento di caccia in deroga integra i vigenti piani di controllo sulla specie in oggetto, al fine di ridurre ulteriormente i danni all'agricoltura;

Ritenuto - nel quadro dei presupposti e dei principi definiti dalla Direttiva 2009/147/CE e in attuazione delle previsioni delle leggi statali e regionali sopra citate - di

dar corso a specifici piani di prelievo, individuando tempi, luoghi, modalità e limiti;

Dato atto che la delimitazione delle aree territoriali su cui intervenire mediante l'attuazione di prelievi di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 è rapportata - oltre che ai danni verificatisi negli anni precedenti - anche alla consistente presenza, nelle aree medesime, di coltivazioni ad alto reddito, suscettibili di gravi danni;

Considerato:

- che lo storno in Italia, così come riportato nei documenti dell'ISPRA "Quadro sintetico relativo allo stato di conservazione e alla migrazione dello storno (*Sturnus Vulgaris*) in Italia" dell'agosto 2009 e "Lo storno *Sturnus vulgaris* in Italia: analisi della situazione esistente e considerazioni circa l'inserimento della specie tra quelle cacciabili ai sensi della Direttiva 2009/147/CE (Allegato II/2)" del febbraio 2011, "è nidificante, migratore regolare e svernante... e negli ultimi trenta anni ha ampliato considerevolmente il proprio areale nel nostro Paese, spingendosi sia verso quote maggiori, sia verso le latitudini più meridionali, e dove viene stimata in Italia complessivamente una popolazione costituita da 1-3 milioni di coppie, che mostra una netta tendenza all'aumento... e dove si valuta che lo stato di conservazione delle popolazioni estere che raggiungono l'Italia generalmente è migliore di quello delle popolazioni che si dirigono verso la penisola Iberica", dove, peraltro il prelievo venatorio è consentito;
- che un'analisi delle aree territoriali in cui si sono verificati danni da storno negli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, associata all'analisi delle colture danneggiate e alla distribuzione nell'arco dell'anno, fornisce elementi previsionali tali da individuare, con sufficiente ragionevolezza, quali saranno i Comuni presumibilmente interessati da danni, secondo quanto, peraltro, indicato dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", in cui al punto 3.5.11 viene richiamata, in assenza di un danno visibile, la necessità di far riferimento all'esperienza passata per dimostrare la sussistenza di forti probabilità che il danno si verifichi in caso di inerzia;
- che, nel periodo in cui le colture a rischio sono maggiormente suscettibili di danneggiamento, la popolazione di storni presente sul territorio regionale

risulta particolarmente numerosa, in quanto composta da un contingente migratorio che si aggiunge alla frazione nidificante e, quindi, stanziale;

- che un prelievo di questa specie condotto in maniera generalizzata sul territorio con le modalità in uso nella normale pratica venatoria otterrebbe il risultato di una significativa diminuzione dei danni solo a fronte di un prelievo di dimensioni poco praticabili e comunque inaccettabili, stante il fatto che una frazione rilevante degli storni in migrazione proviene da popolazioni considerate in cattivo stato di conservazione;
- che una soluzione alternativa, ragionevolmente più efficace ed accettabile ed in sintonia con il dettato della Direttiva 2009/147/CE, art. 9, paragrafo 1, lettera a), consiste nell'abbattere un certo numero di capi nelle immediate vicinanze delle coltivazioni a rischio, in modo da rafforzare l'effetto deterrente dei mezzi di dissuasione incruenti che, come è noto e dimostrato, perdono la loro efficacia dopo un periodo di tempo limitato;
- che il metodo di prelievo autorizzato e le caratteristiche della specie obiettivo sono tali da garantire la necessaria selettività limitando in maniera sostanziale i rischi per altre specie;

Attesa, pertanto, la necessità di adottare - così come peraltro previsto anche dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" della Direttiva e precisamente al punto 3.5.15 - differenziate metodologie di intervento;

Ritenuto pertanto - alla luce dell'ampio quadro di analisi, dati e valutazioni sopra illustrati e contemperandoli con le esigenze di conservazione delle specie e di tutela delle produzioni agricole - che sussista la necessità di consentire il prelievo in deroga dello storno, secondo le specifiche circostanze di tempo e di luogo individuate, al fine di ottenere un'effettiva riduzione dei danni arrecati, allontanando tale specie dalle aree sensibili e rafforzando l'effetto deterrente prodotto da altri sistemi di dissuasione;

Dato atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, con nota prot. n. 0317077.U del 30 marzo 2022, ha richiesto il preventivo parere all'ISPRA;

Acquisito dal Settore Attività faunistico-venatorie e Sviluppo della pesca, con prot. n.0446454.E del 6 maggio 2022

e prot.n.0455701.E dell'11 maggio 2022, il parere dell'ISPRA favorevole ai piani di contenimento dei danni provocati dallo storno per l'anno 2022, subordinato al rispetto delle seguenti condizioni e ferme restando le prescrizioni e valutazioni previste da eventuali VINCA e strumenti gestionali simili:

- il numero massimo dei capi di Storno abbattibili in tutto il territorio di competenza non dovrà superare le 40.000 unità;
- gli abbattimenti dovranno essere effettuati esclusivamente in presenza di frutteti a maturazione tardiva, uliveti e vigneti in frutto e, comunque, in presenza di frutti pendenti e ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture in frutto nel periodo settembre-novembre 2022;
- non dovranno essere utilizzati richiami, siano essi vivi o ausili acustici di altra natura;

Valutato non opportuno limitare il prelievo entro un margine di 100 metri dal perimetro delle colture come richiesto da ISPRA, in quanto, prevedendo una distanza massima pari a 150 metri, limite di distanza previsto dall'art. 21, comma 1, lett. f) della Legge n. 157/1992 per i fucili con canna ad anima liscia, si ottiene una maggiore flessibilità di adattamento alle situazioni topografiche locali per meglio sfruttare le possibilità dissuasive dell'intervento in condizioni di sicurezza;

Ritenuto, pertanto, di limitare il prelievo di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992, in relazione alle specifiche colture suscettibili di gravi danni da parte della suddetta specie, come riportato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, alle seguenti condizioni:

- solo da appostamento fisso e temporaneo per un numero massimo giornaliero di 20 capi per cacciatore e un numero complessivo di storni prelevabili nel periodo autunnale 2022 pari ad un totale di 30.000 unità complessive regionali, elevabili a 40.000, così come previsto dal parere ISPRA, laddove nelle verifiche effettuate entro il mese di novembre il trend degli animali abbattuti dimostri la compatibilità della suddetta elevazione con gli abbattimenti effettuati;
- con interventi di abbattimento pianificati esclusivamente per quelle zone in cui sono stati accertati danni nelle annualità precedenti e quindi dove è più elevata la probabilità che si verificano anche nell'anno in corso, individuando quali territori di applicazione della deroga

- relativamente alla specie storno - i Comuni in cui ricadono le zone dove sono stati accertati i predetti danni e alcuni Comuni interclusi tra tali zone, stante l'impossibilità oggettiva di utilizzare, a priori, la stretta delimitazione territoriale del confine comunale per circoscrivere le zone e la necessità di evitare che tali aree comunali si trasformino in zone con un'alta concentrazione delle specie;
- con abbattimenti solo all'interno e nelle immediate vicinanze, di nuclei vegetazionali produttivi sparsi, a tutela della specificità delle coltivazioni regionali (vigneti, frutteti a maturazione tardiva - mele, pere, cachi, kiwi, fichi, pesche e susine - uliveti) e solo da appostamento fisso e temporaneo (capanno portatile prefabbricato di cui all'art. 53, comma 1 della Legge Regionale n. 8/1994), senza l'uso di richiami, siano essi vivi o ausili acustici di altra natura;
- con una distanza massima d'intervento pari a 150 metri dalle colture in frutto nel periodo settembre-novembre 2022;

Precisato che:

- l'obbligo di monitorare l'andamento dei prelievi durante il loro svolgimento, per non superare il carniere totale consentito, sarà soddisfatto dalla Regione Emilia-Romagna tramite l'utilizzo del servizio web "Gestione caccia in deroga", disponibile a tutti i cacciatori regionali per la registrazione degli abbattimenti, che consentirà una valutazione in tempo reale del numero di capi prelevati;
- si prevede di attivare un ulteriore controllo a campione sui capi prelevati da effettuarsi entro il mese di novembre le cui modalità verranno definite con determinazione del Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie e Sviluppo della pesca;

Ritenuto, inoltre, di autorizzare l'uso dei mezzi di prelievo di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche;

Dato atto che, in esecuzione di quanto richiesto dall'art. 9, paragrafo 2 della Direttiva 2009/147/CE, la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte sulla base dei mezzi e delle limitazioni individuate con la presente deliberazione;

Dato atto, infine, dell'esito positivo della valutazione d'incidenza espresso dal Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane con nota prot. n. 0492653.I del 24 maggio 2022, a seguito dell'espletamento della procedura di prevalutazione di incidenza di cui all'art. 5 della Legge Regionale n. 7/2004, in attuazione dell'art. 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

Richiamata, da ultimo, la propria deliberazione n. 697 del 4 maggio 2022, con la quale è stato approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2022-2023;

Visti, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato avente ad oggetto "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista, altresì, la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'art. 37 comma 4;

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 324 del 7 marzo 2022 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale";
- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del

personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di autorizzare, al fine di prevenire i danni alle coltivazioni agricole, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva 2009/147/CE e per le motivazioni ampiamente esposte in premessa, i prelievi della specie storno - di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 - nelle stesse giornate e negli stessi orari previsti per l'esercizio venatorio e secondo periodi, luoghi e modalità specificatamente indicati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di autorizzare, per il suddetto prelievo, l'uso dei mezzi di cui all'art. 13, comma 1 della Legge n. 157/1992, con l'utilizzo preferenziale di munizioni atossiche;
3. di non consentire l'uso di richiami della specie, siano essi vivi o ausili acustici di altra natura;
4. di stabilire, inoltre, al fine di garantire il rispetto del numero massimo di capi abbattibili nella stagione venatoria 2022/2023, che i cacciatori utilizzino il servizio regionale web "Gestione caccia in deroga" per registrare l'attività di caccia in deroga e gli abbattimenti, comunicando il numero di capi abbattuti per ciascuna giornata di caccia secondo le modalità contenute nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, collegandosi al seguente link: <https://agri.regione.emilia-romagna.it/ofv/gestinter/loginForm.html>;

5. di prevedere un ulteriore controllo a campione sui capi abbattuti entro il mese di novembre, le cui modalità verranno definite con determinazione del Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie e Sviluppo della pesca;
6. di prevedere, inoltre, la possibilità di sospendere il prelievo in deroga della specie Storno, qualora si possa presumere il superamento del tetto limite di prelievo anteriormente alla data del 28 novembre 2022;
7. di prevedere, altresì, la possibilità di sospendere il prelievo in deroga della specie storno, autorizzata con il presente atto deliberativo, su richiesta dell'ISPRA, qualora siano accertate gravi diminuzioni della loro consistenza numerica;
8. di dare atto:
 - che il presente provvedimento è assunto nelle more dell'adozione delle linee guida ministeriali di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 e che si provvederà agli eventuali opportuni adeguamenti in relazione a provvedimenti/prescrizioni/indicazioni emanati a livello nazionale;
 - che la vigilanza è esercitata ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 157/1992 e degli artt. 58 e 59 della Legge Regionale n. 8/1994, nonché dell'art. 40, comma 1, della Legge Regionale n. 13/2015;
 - che la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9, paragrafo 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate;
9. di stabilire che eventuali modifiche ed integrazioni dovute a meri errori materiali siano disposte con determinazione del Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie e Sviluppo della pesca;
10. di dare atto, inoltre, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
11. di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie e Sviluppo della pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, caccia e Pesca.

All. 1 parte integrante**PRELIEVO DI CUI ALL'ART. 19 BIS LEGGE n. 157/1992**

SPECIE: STORNO (*Sturnus vulgaris*)

STAGIONE VENATORIA 2022/2023

MOTIVAZIONE DELLA DEROGA: per prevenire gravi danni e tutelare la specificità delle coltivazioni regionali (vigneti in frutto, frutteti a maturazione tardiva, uliveti).

MEZZI, IMPIANTI O METODI DI CATTURA O DI UCCISIONE AUTORIZZATI: l'uso dei mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche. Non è ammesso l'uso di richiami della specie, siano essi vivi o ausili acustici di altra natura.

PERIODO DI APPLICAZIONE: nei giorni 1, 4, 8, 11 e 15 settembre 2022 e dalla terza domenica di settembre fino a lunedì 28 novembre 2022 nel rispetto dei limiti previsti dal calendario venatorio regionale.

LIMITI QUANTITATIVI: prelievo da appostamento fisso e temporaneo per un numero massimo giornaliero di 20 capi per cacciatore e un numero complessivo pari ad un totale di 30.000 unità complessive regionali, elevabili a 40.000, così come previsto dal parere ISPRA, laddove nelle verifiche effettuate entro il mese di novembre il trend degli animali abbattuti dimostri la compatibilità della suddetta elevazione con gli abbattimenti effettuati.

CONDIZIONI DI RISCHIO: la popolazione di storno presente nell'area interessata nei mesi autunnali ed invernali è costituita da storni di diversa origine geografica (individui stanziali, in migrazione, erratici e svernanti) che si mescolano tra loro e, conseguentemente, non sono distinguibili gli uni dagli altri.

Per ottenere una significativa diminuzione dei danni occorrerebbe attuare un abbattimento di dimensioni poco

praticabili e comunque inaccettabile, stante il fatto che una frazione rilevante degli storni in migrazione proviene da popolazioni considerate in cattivo stato di conservazione.

Non è, quindi, praticabile un prelievo nelle forme tradizionali "al rientro" nei canneti, nei dormitori o nelle "larghe" con i richiami.

Si ritiene, pertanto, che una soluzione alternativa, ragionevolmente più efficace ed accettabile, in sintonia con il dettato della Direttiva 2009/147/CE, art. 9, lettera a), consista nell'abbattere un numero limitato di capi nelle immediate vicinanze dei nuclei vegetazionali produttivi sparsi a rischio, al fine di tutelare la specificità delle coltivazioni regionali (vigneti, frutteti a maturazione tardiva, uliveti) e di rafforzare l'effetto deterrente dei mezzi di dissuasione incruenti che, come è noto, perdono la loro efficacia dopo un breve tempo.

Il metodo di prelievo autorizzato e le caratteristiche della specie sono tali da garantire la necessaria selettività e da limitare, in maniera sostanziale, i rischi per altre specie non bersaglio.

AUTORITA' ABILITATA A DICHIARARE CHE LE CONDIZIONI STABILITE SONO SODDISFATTE: ai sensi della legislazione nazionale e regionale, la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9 comma 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate.

CONTROLLI: la Regione Emilia-Romagna ha attivato un servizio web "Gestione caccia in deroga" al quale i cacciatori dovranno connettersi per registrare l'attività di caccia in deroga e gli abbattimenti, comunicando il numero di capi abbattuti per ciascuna giornata di caccia. Tale servizio è disponibile dal 1° settembre 2022 collegandosi al seguente link:

<https://agri.regione.emilia-romagna.it/ofv/gestinter/loginForm.html>

L'accesso sarà possibile attraverso le credenziali personali costituite da id utente (codice cacciatore, assegnato univocamente dalla banca dati regionale e riportato sul tesserino venatorio) e password.

L'accesso al sistema è previsto per tutti i cacciatori residenti nella Regione Emilia-Romagna.

Una volta eseguito l'accesso, sarà necessario compilare i campi richiesti dalle maschere dell'attività di caccia, segnalando, al termine, il numero di capi abbattuti in ciascuna giornata. Tale servizio consentirà quindi di conoscere, in tempo reale, il numero di abbattimenti e di seguirne la progressione per garantire il rispetto del carniere totale previsto.

Si prevede inoltre un ulteriore controllo a campione sui capi abbattuti entro il mese di novembre, le cui modalità verranno definite con determinazione del Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie e Sviluppo della pesca, al fine di sospendere il prelievo in deroga della specie Storno, qualora si possa presumere il superamento del tetto limite di prelievo anteriormente alla data del 28 novembre 2022.

Si prevede altresì la possibilità di sospendere il prelievo in deroga della specie storno, su richiesta dell'ISPRA, qualora siano accertate gravi diminuzioni della loro consistenza numerica;

In caso di mancato inserimento giornaliero dei capi abbattuti all'interno del portale sarà applicata la sanzione di cui alla Legge Regionale n. 8/1994, art. 61, comma 2.

SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC o alle zone di pre-parco del Delta del Po, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria negli ATC regionali e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

LUOGO DI APPLICAZIONE: i Comuni in cui ricadono le zone dove sono stati accertati danni nelle annualità precedenti (2017-2021) e alcuni Comuni interclusi tra tali zone, stante l'impossibilità oggettiva di utilizzare, a priori, la stretta delimitazione territoriale del confine comunale per circoscrivere le zone e la necessità di evitare che tali aree comunali si trasformino in zone con un'alta concentrazione delle specie, viste le elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2022. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 150 metri) da nuclei vegetazionali produttivi sparsi delle coltivazioni regionali (vigneti in frutto, frutteti a maturazione tardiva, uliveti) esclusivamente in presenza del frutto pendente.

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA: nel territorio ricompreso nei comuni di: Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castelguelfo, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castenaso, Crevalcore, Dozza, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Imola, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Mordano, Ozzano, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa.

PROVINCIA DI FERRARA: nel territorio ricompreso nei comuni di: Argenta, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Fiscaglia, Lajosanto, Ostellato, Portomaggiore, Vigarano Mainarda.

PROVINCIA DI FORLI'-CESENA: nel territorio ricompreso nei comuni di: Bagno di Romagna, Bertinoro, Castrocara Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Savignano sul Rubicone con esclusione dei territori compresi tra la S.S. n. 16 "Adriatica" e il mare.

PROVINCIA DI MODENA: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnovo Rangone, Castelvetro di Modena, Finale Emilia, Formigine, Guiglia, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Modena, Nonantola, Novi, Ravarino, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Prospero, Savignano sul Panaro, Soliera, Spilamberto, Vignola, Zocca.

PROVINCIA DI PARMA: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Busseto, Collecchio, Colorno, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Lesignano de' Bagni, Montechiarugolo, Noceto, Parma, Polesine Zibello, Roccabianca, San Secondo Parmense, Sissa Trecasali, Soragna, Sorbolo Mezzani, Torrile, Traversetolo.

PROVINCIA DI RAVENNA: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella esclusa la zona a sud della strada n. 63 di

Valletta-Zattaglia e la strada Comunale per Monte Visano fino al confine con Forlì-Cesena, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Albinea, Bibbiano, Bagnolo in Piano, Boretto, Cadelbosco di sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Canossa, Castelnuovo di sotto, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Montecchio Emilia, Novellara, Poviglio, Quattro Castella, Reggio Emilia, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, Sant'Ilario d'Enza, Scandiano.

PROVINCIA DI RIMINI: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Bellaria-Igea Marina, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Montescudo-Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Mondaino, Morciano di Romagna, Poggio Torriana, Riccione, Rimini, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Saludecio, Santarcangelo di Romagna, Verucchio con esclusione dei territori compresi tra la S.S. n. 16 "Adriatica" e il mare.